



OMISSIONI CONTRIBUTIVE

“inadempienze, procedure concorsuali e fallimenti”

RELAZIONE SEMESTRALE

Parte I

GESTIONE E PRASSI OPERATIVE

1 La norma Statutaria sull'omissione

2 Tipi di mora e calcolo delle stesse

2.1 Il danno individuale

2.2 Il danno collettivo

3 Le aziende insolventi

3.1 Il ruolo del Fondo

3.2 L'operatività del Fondo

3.3 Comunicazioni, Segnalazioni e strumenti forniti agli aderenti

3.4 Comunicazioni, Segnalazioni e strumenti forniti alle aziende

3.5 Comunicazioni, Segnalazioni inviate alle parti istitutive

4 Inadempienze croniche, le procedure concorsuali ed il fallimento

4.1 L'avviso di convocazione dei creditori

4.2 Il riscatto parziale per in occupazione superiore a 12 mesi

4.3 La domanda di intervento del fondo di garanzia INPS

Parte II

SITUAZIONE RILEVATA – II° SEMESTRE 2008

1 Panoramica generale

2 Situazione Semestrale

2.1 Inadempienze 2° trimestre 2008

2.2 Inadempienze 3° trimestre 2008

2.3 il II semestre 2008

3 Fallimenti



OMISSIONI CONTRIBUTIVE

“inadempienze, procedure concorsuali e fallimenti”

Parte I

**Gestione
e prassi operative**

1. La Norma Statutaria sull'omissione

Il mancato rispetto dei termini e delle modalità contributive causa l'impossibilità da parte del Fondo di operare la corretta gestione delle risorse; il che, come è ovvio, incide in generale sul buon funzionamento del fondo ma soprattutto comporta pesanti ripercussioni sulle singole posizioni previdenziali degli aderenti coinvolti.

Lo statuto del Fondo prevede che tali comportamenti vengano sanzionati allo scopo di rifondere il **danno individuale** provocato al singolo associato nonché il **danno provocato al fondo**:

- *“(A) In caso di mancato o ritardato versamento, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale dell'aderente secondo modalità operative definite con apposita regolamentazione. (B) Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a risarcire il Fondo di eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo” (Fondo Pensione Cometa, Statuto, Art. 8, comma 8)*

2. Tipi di mora e calcolo delle stesse

Inoltre lo Statuto del Fondo precisa ulteriormente la differente natura delle due sanzioni:

- *“Ai fini della regolarizzazione dell'obbligo contributivo, per il caso di mancato o tardivo versamento, l'impresa è tenuta a versare al Fondo, con le modalità definite dalle norme operative interne, (A) un importo pari alla contribuzione oggetto di regolarizzazione maggiorato dell'eventuale incremento percentuale del valore della quota del Fondo registrato nel periodo di mancato o tardivo versamento, nonché un ulteriore (B) importo pari agli interessi di mora nella misura del tasso legale di interesse; detto ultimo importo viene direttamente destinato alla copertura degli oneri amministrativi del Fondo” (Fondo Pensione Cometa, Statuto, Art. 8, comma 9)*

(A) Danno Individuale

Il danno causato alla singola posizione previdenziale dal tardivo investimento delle contribuzioni

(B)Danno Collettivo

Il danno causato al fondo a causa del mancato conferimento degli importi ai gestori e delle spese amministrative per la gestione dell' insolvenza

Adempimento Contributivo

si intende la ricezione della distinta trimestrale corretta e del relativo bonifico nei tempi e con le modalità previste.

Scadenze Trimestrali

1° trimestre > 20/04

2° trimestre > 20/07

3° trimestre > 20/10

4° trimestre > 20/01 a.s.

2.1 Calcolo del danno individuale

Come specificato dal citato comma 9, il danno individuale non è nient'altro che la reintegrazione della posizione contributiva considerando il mancato rendimento del fondo nel periodo intercorso tra la data nella quale l'associato avrebbe dovuto acquistare le quote rispetto alla data nella quale effettivamente viene eseguito l'acquisto.

§ Il calcolo delle quote è a cadenza mensile, pertanto il versamento per danno individuale è dovuto nel caso in cui l'abbinamento avvenga successivamente al termine utile per l'acquisto delle quote, attualmente fissato nei 5 giorni successivi al 20 del mese (data entro cui il Fondo dovrebbe avere la disponibilità del bonifico)

Ad esempio l'azienda "X" avrebbe dovuto versare per conto del Sig. Rossi 100,00€ il 20 di aprile; il valore unitario della quota nel mese di aprile era pari a 10,00€; il versamento avrebbe consentito al Sig. Rossi di acquistare 10 quote.

L'azienda "X" tuttavia versa il 15 di maggio, ed il valore quota del mese di maggio è pari a 15,00€ causando al Sig. Rossi l'acquisto di 6,6 quote (-3,4 quote).

Per reintegrare la posizione contributiva sarà quindi necessario che l'azienda "X" versi un ulteriore importo che consenta di acquistare 3,4 quote, ovvero 51,00€

Il fondo successivamente al passaggio al multicomparto, per agevolare le aziende nel calcolo delle sanzioni, che deve essere eseguito in funzione del comparto di appartenenza di ogni singolo lavoratore, conteggia le sanzioni, produce la relativa distinta ed invia alle aziende un prospetto con indicazione degli importi da versare a titolo di mora per il mancato adempimento contributivo nei tempi dovuti.

Danno individuale

Il tardivo abbinamento tra bonifico e distinta fa sì che vengano (eventualmente) acquistate un numero di quote inferiore a quelle che sarebbero acquistate in caso di abbinamento puntuale.

§ Il calcolo delle quote è a cadenza mensile, pertanto il versamento per danno individuale è dovuto nel caso in cui l'abbinamento avvenga successivamente al termine utile per l'acquisto delle quote, attualmente fissato nei 5 giorni successivi al 20 del mese (data entro cui il Fondo dovrebbe avere la disponibilità del bonifico)

2.2 Calcolo del danno collettivo

Se come detto il danno individuale viene calcolato in funzione della variazione del valore quota per ogni singola posizione, il danno collettivo viene calcolato sull'intero ammontare della contribuzione interessata dall'inadempimento degli obblighi contributivi. Il calcolo viene eseguito più applicando il tasso legale di interesse per i giorni di ritardato abbinamento.

Ad esempio la nostra azienda "X" avrebbe dovuto versare per il 1° trimestre 2008 (entro il 20 aprile) un totale pari ad euro 1.000,00; tuttavia l'azienda regolarizza la posizione contributiva il 15 maggio: quindi con un ritardo di 25 giorni.

L'importo dovuto a titolo di mora sarà uguale al tasso legale di interesse sull'importo totale dovuto per i giorni di ritardo.

Danno collettivo = 3,5% importo dovuto x giorni di ritardo

$$\text{Ovvero } > \frac{3,5\% \times 1.000,00\text{€} \times 25}{365} = 2,40\text{€}$$

Queste misure sono efficaci al fine di reintegrare e sopperire ai danni causati dal ritardato adempimento degli obblighi contributivi se l'azienda, seppur in ritardo regolarizza la posizione dei propri dipendenti associati al fondo.

3. Le aziende insolventi

3.1 Il ruolo del Fondo

"Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti, e all'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare. Il Fondo non ha scopi di lucro" (Statuto del Fondo, Art. 3)

Danno Collettivo

Il tardivo pagamento danneggia il Fondo che deve processare una pratica di morosità. Il versamento per danno collettivo è dovuto per i versamenti effettuati con disposizione successiva al 20 del mese cui si riferisce il versamento.

Importo:

L'azienda dovrà versare al Fondo Cometa un importo pari agli interessi di mora nella misura del tasso legale di interesse per il periodo del ritardo.

" Queste misure sono efficaci al fine di reintegrare e sopperire ai danni causati dal ritardato adempimento degli obblighi contributivi se l'azienda, seppur in ritardo regolarizza la posizione dei propri dipendenti associati al fondo."

Il fondo provvede alla raccolta dei contributi ma non può quantificare l'ammontare dei contributi che le aziende devono versare a nome dei lavoratori iscritti in quanto gli importi sono calcolati secondo le regole contrattuali dell'azienda in base al livello di inquadramento e alle ore di lavoro svolte.

Pertanto nel caso di omissioni contributive il Fondo non è in grado di determinare quanto l'azienda avrebbe dovuto versare per conto degli associati; il fondo è in grado di certificare la completezza (ma non la correttezza) delle contribuzioni.

La titolarità della posizione previdenziale è riconosciuta in via esclusiva in capo all'associato, il quale riveste la figura di creditore nei confronti dell'azienda ed, al contrario del Fondo, ha titolo per intraprendere azioni ingiuntive e sanzionatorie nel caso si verificano omissioni contributive.

3.2 L' operatività del Fondo

Il Fondo come detto non riveste la figura di creditore, non ha poteri ingiuntivi né sanzionatori, ma ha degli obblighi di trasparenza ed informazione nei confronti dei propri associati; per ottemperare a questi obblighi il Fondo ha adottato un sistema di comunicazioni e segnalazioni volte a:

1. consentire ai propri associati di essere sempre aggiornati ed informati sullo stato della propria posizione contributiva.
2. consentire alle aziende di essere sempre aggiornate ed informate sullo stato della propria posizione contributiva.
3. portare a conoscenza delle parti istitutive tutte le situazioni di inadempienza.

I contributi al fondo sono calcolati dall'azienda in base al livello di inquadramento e alle ore di lavoro svolte.

Il Fondo non è pertanto in grado di determinare quanto l'azienda avrebbe dovuto versare per conto degli associati

La titolarità della posizione previdenziale è riconosciuta in capo all'associato.

Il fondo non riveste la figura di creditore.

Il fondo non ha poteri ingiuntivi nei confronti delle aziende.

Il fondo ha doveri ed obblighi di TRASPARENZA ed INFORMAZIONE nei confronti dei propri associati.

Il fondo ha costruito una rete informativa che consente agli aderenti, alle aziende e alle parti istitutive di essere sempre informati sulla posizione contributiva.

3.3 Comunicazioni, segnalazioni e strumenti forniti agli aderenti:

- **Sito Internet**

Accedendo all'area riservata del sito internet gli aderenti possono verificare il qualsiasi momento la propria posizione contributiva e verificare lo stato dei versamenti eseguiti dall'azienda.

SITO INTERNET

- **Comunicazione avvenuto abbinamento**

Trimestralmente viene inviata una comunicazione all'azienda con la conferma dell'avvenuto abbinamento che deve essere affissa in bacheca.

ESPOSIZIONE IN
BACHECA DELLA
CONFERMA
DELL'AVVENUTO
ABBINAMENTO
TRIMESTRALE

La mancanza di tale avviso nella bacheca aziendale comporta un primo campanello di allarme

- **Comunicazione periodica agli aderenti**

Annualmente viene inviata agli aderenti una comunicazione riportante l'estratto della posizione contributiva con il dettaglio dei versamenti eseguiti dall'azienda.

ESTRATTO CONTO
ANNUALE

3.4 Comunicazioni, segnalazioni e strumenti forniti alle aziende:

- **Sito internet**

Accedendo all'area riservata del sito internet le aziende possono verificare il qualsiasi momento la propria posizione contributiva e verificare lo stato dei versamenti eseguiti.

SITO INTERNET

- **Comunicazione avvenuto abbinamento**

Trimestralmente viene inviata una comunicazione all'azienda con la conferma dell'avvenuto abbinamento che deve essere affissa in bacheca.

CONFERMA DI AVVENUTO
ABBINAMENTO
(trimestrale)

- **Comunicazione manca bonifico**

viene inviata all'azienda una segnalazione per informarla sulla mancata ricezione da parte del Fondo del bonifico trimestrale e sollecitarne l'invio

SEGNALAZIONE DELLA
MANCATA
CONTRIBUZIONE
(AD HOC) trimestrale

- **Comunicazione manca distinta**
viene inviata all'azienda una segnalazione per informarla sulla mancata ricezione da parte del Fondo della distinta trimestrale e sollecitarne l'invio

SEGNALAZIONE DELLA
MANCATA RICEZIONE
DELLA DISTINTA
(AD HOC) trimestrale
- **Comunicazione distinta non abbinabile -
Comunicazione manca abbinamento**
viene inviata all'azienda una segnalazione per informarla sull'impossibilità di dar corso all'abbinamento a causa di errori formali nella distinta contributiva o incongruenze con gli importi versati.

SEGNALAZIONE DI NON
ABBINABILITA' DELLA
CONTRIBUZIONE
(AD HOC) trimestrale
- **Comunicazione distinta e calcolo di mora**
in caso di ritardato abbinamento viene inviata all'azienda una comunicazione contenente la notifica delle more, il conteggio delle stesse e le modalità per il versamento.

COMUNICAZIONE E
CALCOLO DELLE MORE
(AD HOC) trimestrale
- **Comunicazione periodica alle aziende**
Annualmente viene inviata alle aziende una comunicazione riportante l'estratto della posizione contributiva con il dettaglio dei versamenti eseguiti e le relative distinte, vengono inoltre segnalati eventuali omissioni contributive.

ESTRATTO CONTO
ANNUALE

Descrizione	Periodicità	Scadenza
Comunicazione avvenuto abbinamento	trimestrale	Entro 30 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 30 dicembre
Manca bonifico	trimestrale	10 febbraio, 10 maggio, 10 agosto, 10 novembre
Manca distinta	trimestrale	20 marzo, 20 giugno, 20 settembre, 20 dicembre
Distinta non abbinabile		
Manca abbinamento		
Comunicazione periodica alle aziende	annuale	Entro il 31 ottobre di ogni anno
Comunicazione periodica agli aderenti	annuale	Entro il 31 marzo di ogni anno

3.5 Comunicazioni, segnalazioni inviate alle parti istitutive:

- **Comunicazione trimestrale**

Trimestralmente viene inviato alle parti istitutive l'elenco di tutte le aziende per le quali gli obblighi contributivi non sono state ottemperati secondo le modalità ed i tempi dovuti.

SEGNALAZIONE DI TUTTE LE AZIENDE PER LA CONTRIBUZIONE NON E' STATA REGOLARE. TRIMESTRALE

4. Inadempienze croniche, le procedure concorsuali ed il Fallimento

COMETA ha 482.167 associati e 18.129 aziende contribuenti. Di queste ultime circa l'8% presenta gravissime situazioni di inadempienza: posizioni per le quali risultano essere mancanti contributi per periodi superiori all'anno, aziende per le quali sono state aperte procedure concorsuali ed aziende fallite. Circa 9.300 sono gli associati coinvolti.

Dati al 31/12/08

ADERENTI	482.167
AZIENDE	18,324
AZIENDE FALLITE	1109
INADEMPIENTI	276
PRO. CONCORSUALI	182

8% gravissime situazioni

9.300 aderenti coinvolti

In caso di aziende che presentano questo tipo di situazioni il Fondo:

- **assiste agli associati** - fornendo nei limiti delle proprie competenze e responsabilità, certificazioni attestanti la situazione contributiva ed i periodi di omesso versamento.
- **Collabora con i curatori o gli amministratori delegati, e le parti sindacali** - fornendo nei limiti delle proprie competenze e responsabilità, certificazioni attestanti la situazione contributiva ed i periodi di omesso versamento complessivi dell'azienda.

posizione contributiva personale

posizione contributiva aziendale

4.1 L'avviso di convocazione dei creditori

Il Fondo Cometa non riveste la figura di creditore in quanto i contributi al Fondo costituiscono una voce del trattamento economico a favore dei lavoratori previsto dal CCNL. Di conseguenza, il credito in caso di non versamento a Cometa, è maturato dal lavoratore aderente.

Risposta ad avviso creditori

4.2 Il riscatto parziale per in occupazione superiore ai 12 mesi

Con la Delibera del 28/11/08 COVIP ha fornito chiarimenti in merito all'art. 14, comma 2, lett. b del decreto legislativo n. 252/2005 con il quale è stata introdotta la possibilità di riscatto parziale della posizione individuale del lavoratore associato che sia stato soggetto a procedure di CIGS o CIGO.

“In sintesi, pertanto, il riscatto per cassa integrazione guadagni di cui all'articolo 14, comma 2 lett. b) del decreto n. 252/2005 deve essere consentito, da parte di tutte le forme pensionistiche complementari, nei seguenti casi:

- *in presenza di cessazione dell'attività lavorativa preceduta da cassa integrazione guadagni;*
- *laddove, pur non intervenendo la cessazione del rapporto di lavoro, vi sia cassa integrazione guadagni a zero ore della durata di almeno 12 mesi.”*

(COVIP, Orientamenti Interpretativi, delibera 28/11/08)

4.3 La domanda di intervento del fondo di garanzia INPS

Il Fondo ha prodotto un modulo “PPC/FOND” sulla base delle indicazioni presenti nella circolare INPS n° 23 del 22/02/2008. in quanto non è ancora disponibile il modello ufficiale per rendere tale dichiarazione.

Riscatto Parziale

La procedura e la modulistica era stata predisposta dal Fondo, già dall'entrata in vigore del D.Lg. 252/05. Recepita la direttiva COVIP la procedura è divenuta operativa a tutti gli effetti.



OMISSIONI CONTRIBUTIVE


“inadempienze, procedure concorsuali e fallimenti”

Parte II

**Situazione rilevata
II Semestre 2008**

1. PANORAMICA GENERALE


Negli ultimi 5 anni, tra il dicembre 2004 ed il dicembre 2008, il Fondo ha visto in costante crescita il numero di aziende con aderenti attivi, passando dalle 10.840 unità del 31/12/2004 alle 18.324 del 31/12/2008.



L'entrata in vigore del D.lg. 252/05 nel gennaio 2007, è stata determinante facendo registrare nello stesso anno un incremento tra le aziende "contribuenti" pari al 52,12% rispetto all'anno precedente. Nel 2008 il tasso di incremento si è attestato sul 5,80% comunque due volte superiore alla media registrata negli anni precedenti al D.lg. 252/05.

	2004	2005	2006	2007	2008
AZIENDE CENSITE	10840	11147	11385	17319	18324
INCREMENTO	-	307	238	5934	1005
INCREMENTO %	-	+2,83%	+2,13%	+52,12%	+5,80%

DISTRIBUZIONE DELLE AZIENDE SUL TERRITORIO



Regione	% Aziende
LOMBARDIA	33,43
VENETO	13,14
PIEMONTE	11
EMILIA-ROMAGNA	10,72
TOSCANA	7,48
LAZIO	4,15
MARCHE	3,25
FRIULI	2,94
CAMPANIA	2,78
LIGURIA	2,6
PUGLIA	1,74
ABRUZZO	1,59
UMBRIA	1,57
SICILIA	1,4
SARDEGNA	0,8
BASILICATA	0,4
CALABRIA	0,34
MOLISE	0,23
TRENTINO-ALTOADIGE	0,22
VALLEDAOSTA	0,21

DISTRIBUZIONE DEGLI ADERENTI SUL TERRITORIO

Regione	% associati
LOMBARDIA	30,83
PIEMONTE	13,87
VENETO	9,80
EMILIA-ROMAGNA	8,40
TOSCANA	5,86
CAMPANIA	5,86
LAZIO	5,74
PUGLIA	3,80
FRIULI	3,17
LIGURIA	3,02
MARCHE	2,51
ABRUZZO	1,98
UMBRIA	1,65
SICILIA	1,53
BASILICATA	0,75
SARDEGNA	0,71
CALABRIA	0,20
VALLEDAOSTA	0,17
MOLISE	0,11
TRENTINO-ALTOADIGE	0,04



DISTRIBUZIONE AZIENDE INADEMPIENTI



<50
50<100
100<150
150<



Aziende con inadempienze croniche regione per regione:

Lombardia	294
Veneto	132
Piemonte	120
Toscana	99
Lazio	74
Emilia Romagna	72
Campania	55
Puglia	42
Liguria	39
Abruzzo	33
Friuli Venezia Giulia	33
Marche	32
Sicilia	30
Sardegna	28
Umbria	25
Calabria	11
Molise	10
Basilicata	8
Val d'Aosta	3
Trentino Alto Adige	0

Rapporto aziende con inadempienze croniche sul totale delle aziende operanti per regione:

Regione	% inadempienti
Molise	21,74
Sardegna	17,72
Calabria	16,42
Puglia	12,24
Sicilia	10,87
Abruzzo	10,51
Basilicata	10,26
Campania	10,05
Lazio	9,05
Umbria	8,09
Liguria	7,62
Val d'Aosta	7,14
Toscana	6,72
Friuli Venezia Giulia	5,69
Piemonte	5,54
Veneto	5,10
Marche	5,00
Lombardia	4,46
Emilia Romagna	3,41
Trentino Alto Adige	0,00



2. Situazione rilevata nel II semestre 2008

Per esaminare la situazione contributiva del 2° semestre 2008 sono stati presi in considerazione i trimestri che per competenza di cassa sono stati versati nel periodo giugno – luglio, ovvero: il 2° trimestre 2008 (versato a luglio e che raccoglie le trattenute relative ai mesi di aprile, maggio e giugno) ed il 3° trimestre 2008 (versato ad ottobre e che raccoglie le trattenute relative ai mesi di luglio, agosto e settembre).

Il criterio che è stato preso in considerazione è quello della “non - abbinabilità” dei flussi contributivi, che si traduce nell’impossibilità da parte del Fondo di investire, per conto degli associati, gli importi spettanti.

Un flusso contributivo è “ non abbinabile” quando l’azienda non rispetta i termini o le modalità di versamento previste dallo Statuto del Fondo. Le problematiche che generano l’impossibilità ad operare da parte del Fondo sono identificabili in tre diverse categorie:

- **Manca Distinta:** indica la mancanza del dettaglio trimestrale delle trattenute eseguite dall’azienda per ogni aderente.
- **Manca Bonifico:** indica la mancanza del versamento trimestrale a fronte della distinta presentata.
- **Manca Bonifico e distinta:** indica la mancanza sia della distinta contributiva che del relativo bonifico.


2.1 Inadempienze 2° trimestre 2008

	Aziende	Aderenti
manca bonifico	324	3546
manca distinta	149	1188
manca bonifico e distinta	665	3010
Totale	1138	7744

I dati relativi al periodo contributivo aprile-giugno, sono risultanti dalla seconda notifica di non-abbinabilità inviata dal Fondo secondo le modalità descritte nella Parte I al


paragrafo 3.4 e 3.5. Sono dati pressoché definitivi e la maggioranza delle aziende coinvolte sono interessate da fallimenti o procedure concorsuali. Gli aderenti per i quali non è stato possibile acquistare le quote spettanti per il 2° trimestre 2008 sono 7.744 per un capitale non investito stimabile sui 3 milioni di euro

Le aziende generalmente più soggette a ritardi, inadempienze ed omissioni sono le aziende piccole o medio piccole (con meno di 50 aderenti al Fondo). Sulle 1138 aziende per le quali sono stati rilevate anomalie solo



lo 0,70% ha tra i propri dipendenti più di 100 iscritti. L'1,67% ha tra i 51 ed i 100 aderenti ed il 97,63% ha tra i dipendenti meno di 50 aderenti al Fondo.

Andando ulteriormente ad analizzare la composizione di quest'ultimo dato si rileva che il 44% delle 1111 aziende, ha un solo iscritto, un altro 44% ha tra i due ed i 10 aderenti mentre il restante 12% ha tra gli 11 ed i 50 aderenti.



- 11 < 50 aderenti
- 2 < 10 aderenti
- 1 aderente

2.2 Inadempienze 3° trimestre 2008


I dati relativi al 3° trimestre 2008 non sono da considerarsi ancora definitivi in quanto sono in corso i ravvedimenti e le campagne di notifica e sollecito alle aziende da parte del Fondo; per cui molte delle situazioni segnalate potrebbero essere, o essere state regolarizzate.

Al 20 dicembre 2008, data in cui è stata inviata la prima notifica di mancato abbinamento la situazione risultava essere la seguente:

	Manca bonifico	Manca distinta	Manca bonifico e distinta	Totale
N° Aziende	984	240	857	2081


2.3 il II° semestre 2008

Complessivamente, confrontando i dati sui mancati abbinamenti del 2° e 3° trimestre 2008, si nota un sostanziale incremento di tutte le tipologie di anomalie, il che come detto potrebbe non necessariamente corrispondere ad un aumento delle aziende che in futuro presenteranno gravissime situazioni di inadempienza.



Nel mese di marzo 2009 quando saranno stati effettuati il secondo sollecito del 3° trimestre 2008 ed il primo sollecito del 4° trimestre 2008, sarà possibile, basandosi su dati più accurati, effettuare un confronto che rappresenti meglio la reale situazione.


Ai fini di una corretta interpretazione e valutazione dei dati è fondamentale considerare l'incremento delle inadempienze sul totale delle aziende contribuenti. Il fenomeno dei ritardi e delle omissioni seppur in aumento rappresenta circa l' 8-11% delle aziende contribuenti e interessa circa il 2% degli aderenti al Fondo.



3. Fallimenti

	2004	2005	2006	2007	2008
Aziende fallite	440	568	709	901	1109
variazione		+128	+141	+192	+208
% aziende fallite su totale aziende		1,14%	1,24%	1,11%	1,14%

Il numero di aziende fallite seppur quasi triplicato negli ultimi 5 anni non varia la sua incidenza in misura percentuale attestandosi sull' 1% delle aziende censite. Gli aderenti attivi coinvolti in fallimenti o procedure concorsuali sono circa 9.298.



Nei mesi gennaio – febbraio 2008 le richieste di riscatto per interruzione del rapporto di lavoro a seguito di fallimenti o procedure concorsuali ***sono state circa 246 contro le 18 degli stessi mesi del 2009***, aumentando in modo direttamente proporzionali le richieste di certificazioni attestanti lo stato contributivo da presentare a corredo delle domande di insinuazione al passivo.

Probabilmente questo cambiamento di tendenza potrebbe essere dovuta alla possibilità di reintegro della posizione previdenziale attraverso il Fondo di Garanzia INPS.

La novità introdotta dal D.lg. 252/05 e resa operativa dalla delibera COVIP del 28/11/08, in merito alla possibilità di richiedere il riscatto parziale potrebbe sostituire le richieste di riscatto totale nei casi di interruzione del rapporto di lavoro a seguito di fallimenti o procedure concorsuali per le quali sia o sia stato concesso il trattamento di CIGS superiore ai 12 mesi.

Allo stato attuale tuttavia questo tipo di richieste rimangono sporadiche e quantificabili in una decina di casi.